Sent. depositata	Redatta scheda	Appello proposto	Ricorso proposto
il 24-09-2009	il	il	il .....
IL CANCELLIERE	IL CANCELLIERE	da	da .....
Div. irrevocabile	C.P. n°	il	il .....
il	R.E.	da	da .....
IL CANCELLIERE	IL CANCELLIERE	IL CANCELLIERE	IL CANCELLIERE
.....	.....	.....	.....

N° 27/2003 R.G.N.R. N° 225/2009 SENTENZA

N° 53/2006 R.G.T.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in composizione monocratica, in persona del magistrato dr. Pierpaolo Calabrese, all'udienza del 17 giugno 2009, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

1. , nato a ( ) il

libero, contumace

1. , nato a il

libero, presente

IMPUTATI

Per il delitto di cui agli art. 110, 81, 479, 368 comma 2 cp perché, in concorso tra di loro, nelle rispettive qualità di Maresciallo Comandante della Stazione Carabinieri di Calitri e di Carabiniere addetto allo stesso reparto, nel redigere il verbale di trascrizione di una intercettazione ambientale di conversazione intercorsa alle ore 20.06 del giorno 5 agosto

2002 tra e , nel procedimento penale n. 789/02 r.g.n.r. mod. 21 sede e 693/02 G.i.p., vi inserivano, attribuendola al la seguente frase mai pronunciata: "Andai a comprare 20 bottigliette di metadone... venti... da ... se ne vogliamo altre torniamo da lui, che le prende a Foggia...", attestando in tal modo falsamente di aver ascoltato dichiarazioni mai rese, specificando nel corso del verbale che per doveva intendersi e, quindi, simulavano, con la medesima azione, a carico del , tracce del delitto di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/90, punito con pena superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, pur sapendolo innocente.

In Sant'Angelo dei Lombardi, il 10.8.02.

Con l'intervento del Pubblico Ministero delegato, V.P.O. Avv. A. M., , del difensore di fiducia del , avv. G. , in persona del suo sostituto avv. , e del difensore di fiducia del , avv. A. La Scala.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per il Pubblico Ministero: "*condanna degli imputati ad anni due e mesi sei di reclusione*";

Per la Difesa del : "*assoluzione per insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato*".

Per la Difesa del : "*assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine, minimo della pena e benefici di legge*".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 31.3.05, il Giudice per l'udienza preliminare presso questo Tribunale disponeva il giudizio nei confronti di e

, chiamandoli entrambi a rispondere dei reati riportati in rubrica.

All'udienza fissata, dell'1.3.06, dichiarata la contumacia degli imputati e risolte le questioni preliminarmente sollevate dalla Difesa nei termini di cui alla relativa ordinanza, veniva aperto il dibattimento e, ritenuta invece fondata l'eccezione di inammissibilità della richiesta di prova testimoniale a carico, per il tardivo deposito in cancelleria della lista corrispondente, reputatolo a tal punto assolutamente necessario, veniva comunque disposta l'escussione, ai sensi dell'art. 507 cpp, del consulente tecnico del Pubblico Ministero, che risultava aver proceduto, in sede di indagini, alla trascrizione dei supporti audiofonici già acquisiti al fascicolo.

Senonché, dopo un mero rinvio determinato, il 20.9.06, dall'astensione contestualmente proclamata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, il successivo 10.1.07, disposta la rinnovazione del dibattimento per l'avvicendarsi di questo magistrato nella titolarità dell'Ufficio e riferito pertanto a tale momento il termine di cui all'art. 468, primo comma, cpp, venivano questa volta ammesse tutte le prove orali, di cui le parti reiteravano la richiesta, salvo estrapolazione dalla lista dei testi originariamente depositata dal Pubblico Ministero del solo , la cui escussione veniva reputata manifestamente superflua.

Seguivano due ulteriori meri differimenti determinati, il 16.5.07, revocata la dichiarazione di contumacia del e nonostante la presenza in aula dei testi , dalla manifestata esigenza del Pubblico Ministero di intraprendere l'istruttoria dibattimentale con la deposizione del proprio consulente, ancora una volta assente, ed il 19.12.07, dall'assoluto impedimento a comparire dello stesso

L'assunzione delle prove aveva perciò inizio soltanto il 18.6.08, quando il consulente tecnico della pubblica accusa, , compariva finalmente a rendere testimonianza, e si esauriva il 21.1.09, con le ulteriori deposizioni di

All'esito, sollecitato l'Ufficio della Pubblica Accusa all'esaustiva produzione di tutta la documentazione afferente al procedimento a carico della persona offesa, nell'ambito del quale sarebbero stati commessi i reati ascritti agli imputati, suscettibile di utilizzazione ai sensi dell'art. 431, lett. h), cpp, si rimetteva la definizione del giudizio, onde consentire il relativo adempimento, prima, al 21.5.09, quindi, in accoglimento di corrispondente istanza della difesa, al 17.6.09.

All'odierno dibattimento, infine, il Tribunale dichiarava l'utilizzabilità di tutti gli atti acquisiti al fascicolo di pertinenza, invitando senz'altro le parti alla discussione.

Al termine, sulla scorta delle rassegnate conclusioni, pronunciava senz'altro sentenza, come da separato dispositivo, riservandosene invece la stesura dei motivi, nei successivi novanta giorni, per via del contingente carico di lavoro dell'Ufficio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

sono chiamati a rispondere dei reati di *falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici* e di *calunnia* in quanto, nelle qualità rispettivamente rivestite di Maresciallo al comando della Stazione dei Carabinieri di Calitri e Carabiniere addetto allo stesso reparto, in concorso fra loro, nel redigere il verbale di trascrizione afferente ad intercettazione ambientale di conversazione svoltasi alle ore 20.06 del 5.8.02 tra tali e , nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 789/02 r.g.n.r., vi avrebbero inserito la frase, testualmente riportata in

imputazione ed attribuita al , *"Andai a comprare 20 bottigliette di metadone... venti... da .. se ne vogliamo altre torniamo da lui, che le prende a Foggia"*, in realtà da questi mai pronunciata.

In tal modo attestando falsamente l'ascolto, da parte loro, di un brano di dialogo in realtà inesistente e, quindi, attesone il tenore e stante la precisazione, pur riportata in verbale, che per dovesse intendersi tale , *in altri atti generalizzato*, inequivocamente simulando a carico di quest'ultimo le tracce del delitto già previsto dall'art. 73, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e punito con pena superiore nel massimo a dieci anni.

Ed invero, ritualmente acquisito al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 431, lett. h), cpp, si trova, in copia dichiarata conforme all'originale da personale amministrativo del locale Ufficio di Procura ed allegata al verbale di consulenza tecnica e conferimento dell'incarico del 16.6.03, proprio il *verbale di intercettazione ambientale delle comunicazioni e conversazioni su autovettura del tipo Fiat Panda, colore grigio, targata in uso a da Calitri*, redatto alle ore 16 del 10 agosto 2002.

Nel documento, da loro puntualmente sottoscritto, il Maresciallo Capo ed il Carabiniere Scelto dato atto di avere insieme provveduto, in esecuzione di decreto emesso dalla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi nell'ambito del procedimento iscritto al n. 789/02 mod. 21, *alle operazioni di intercettazioni ambientali delle comunicazioni e conversazioni interessanti* e, con riferimento specifico al colloquio intercorso nell'automobile in intestazione alle ore 20.06 del 5.8.02, contrassegnato dal n. 207, tra e , *alias* , di starne effettuando la trascrizione in forma

integrale, hanno poi tra l'altro appunto riportato, come parte integrante della conversazione, addirittura evidenziata in grassetto ed attribuita al , proprio la frase attualmente oggetto di imputazione ed anche qui appena ricordata.

Non senza infine attestare, altresì, che *le operazioni di ascolto sono state curate dai verbalizzanti.*

Laddove, invece, nel corso del presente giudizio, non solo il rappresentante della Pubblica Accusa ha adeguatamente documentato l'epilogo della vicenda processuale subita dal che, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere unicamente sulla scorta, proprio, di tale passaggio verbale, reputato univocamente idoneo a fondare gravi indizi in ordine al coinvolgimento della persona offesa, in un episodio almeno di cessione di sostanza stupefacente (cfr. ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito del citato procedimento n. 789/02 dal Giudice per le indagini preliminari presso questo Tribunale in data 11.9.02, prodotta all'udienza dell'1.3.06), è stato poi rimesso in libertà con provvedimento emanato dallo stesso Giudice in data 13.12.02, su corrispondente istanza di revoca avanzata dall'Ufficio di Procura ed espressamente fondata sulla constatazione che, all'ascolto diretto della registrazione da parte del magistrato inquirente, il brano in contestazione non risultava, invece, affatto contenuto nella conversazione intercettata (cfr. richiesta revoca di misura cautelare inoltrata dal Procuratore della Repubblica in data 11.12.02 e conforme ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari in data 13.12.02, atti entrambi allegati, in copia, al sottofascicolo afferente alla consulenza tecnica disposta, quest'ultimo acquisito all'udienza del 18.6.08).

Ma, soprattutto, di detto brano non è stata rinvenuta traccia, nei termini riferiti, neppure all'esito della consulenza trascrittiva all'uopo disposta dal Pubblico Ministero, in sede di indagini preliminari,

nell'ambito del presente procedimento ed avente ad oggetto, come da relativo incarico conferito, tutte le conversazioni già poste a base della citata ordinanza di custodia cautelare ed evidentemente messa in discussione anche con riferimento alla posizione degli ulteriori indagati da essa già attinti (cfr. verbale di consulenza tecnica e di conferimento dell'incarico del 21.7.03).

In particolare, per ciò che concerne il , l'elaborato redatto, acquisito al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 501, comma secondo, cpp, contiene sì, alle pagine da 163 a 170, la trascrizione della conversazione recante numero progressivo 100207, svoltasi nella Fiat Panda targata alle ore 20.06.23 del 5.8.02; ma la stessa, dal prologo sostanzialmente identico a quella riportata nel verbale sottoscritto dagli odierni imputati, per quanto presenti in seguito uno sviluppo ben più articolato, tanto da ricomprendere spezzoni interamente pretermessi nella trascrizione redattane dai militi, pure asseritamente effettuata *in forma integrale*, giunta al passaggio logico che qui interessa, afferente al presunto acquisto di venti bottigliette di metadone da tale ed alla possibilità di averne in ogni momento altre da lui, che se ne sarebbe rifornito a Foggia, si limita testualmente a riportare, a pagina 163, "*... mi comprai venti bottigliette, venti. Dieci, un volta, e ... inc... una volta ... inc ... me li feci ... inc*".

In maniera categorica, d'altronde, l'autore della consulenza, Sorgente perito fonico e trascrittore, dopo essersi anche soffermato sulle modalità di esecuzione dell'incarico e chiarito di aver operato sui supporti audio originali, quali registrati dagli agenti operanti, avendo lui stesso la disponibilità di un proprio software per la rimozione dei rumori di fondo, ha categoricamente escluso di aver potuto cogliere, nella conversazione, ogni riferimento a , al metadone o alla città di Foggia, tanto da non averlo affatto riportato.

Così come, inoltre, questo stesso Giudice, in camera di consiglio, ha proceduto direttamente all'ascolto dei supporti informatici allegati, su cui si trovano trasposte le cassette in formato *dat* originariamente utilizzate per la registrazione, limitatamente alla conversazione di cui alla formulata imputazione - cosa, questa, senz'altro consentitagli, dovendo ricondursi le intercettazioni effettuate in altro procedimento penale alla categoria dei *documenti* di cui all'art. 234 cpp e ben potendo pertanto richiamarsi l'orientamento di legittimità, invero relativo alla visione di videocassette ma evidentemente riferibile anche a cd-rom suscettibili di immediata riproduzione attraverso l'inserimento di essi nei personal computer normalmente in dotazione all'ufficio, per il quale la corrispondente attività, non richiedendo cognizioni tecniche che eccedano la normalità quotidiana e non essendo diretta essa stessa alla formazione della prova, non deve necessariamente aver luogo in contraddittorio (cfr. Cass. II, n. 22184 del 6.6.07) -, senza personalmente riuscirne a trarre, di diverso o di più rispetto a quanto trascritto dal consulente, che insuperabili rumori di fondo, sia nella versione filtrata che in quella originale.

Né le difficoltà di ascolto pur manifestate dallo stesso consulente, ancora in sede di escussione, nell'esecuzione del mandato conferitogli e di cui questo Giudice ha tratto più precisa contezza proprio dal compiuto esperimento di ascolto diretto dei supporti allegati al fascicolo per il dibattimento, limitatamente alla parte che qui interessava, possono indurre ragionevolmente a dubitare che l'oggettiva divergenza tra il tenore della conversazione trascritta dagli agenti operanti ed il contenuto invece appuratone in dibattimento non sia stata, invece, anche divergenza tra quanto dagli stessi verbalizzato e quanto da loro realmente captato.

Ed infatti, premesso che, come puntualizzato dal tecnico, tali difficoltà, lungi dall'averne inficiato l'operato in relazione ai brani di cui

ha proceduto a trascrizione, essendosi egli rigorosamente limitato a riportare quelli di cui aveva con sicurezza colto le parole, non hanno potuto al più che ridurre l'ambito delle conversazioni trascritte, essendone rimasti indicati diversi spezzoni di dialogo come *incomprensibili*: dal confronto tra la frase riportata nell'elaborato di consulenza (*"... mi comprai venti bottigliette, venti. Dieci, un volta, e ... inc... una volta ... inc ... me li feci ... inc"*) con il corrispondente periodo a suo tempo trascritto dai prevenuti (*"andai a comprare 20 bottigliette di metadone... venti ... da ... se ne vogliamo altre torniamo da lui, che lui le prende a Foggia"*), salta immediatamente all'occhio che, ad esempio, nella struttura dell'affermazione attribuita al , almeno il sostantivo *metadone* - invero tutt'altro che irrilevante, nel contesto dell'indagine in corso - non risulterebbe collocato in uno dei pur numerosi spezzoni rimasti incompresi dal Sorgente ma dovrebbe inserirsi già nella parte iniziale del periodo, per intero riportato dal tecnico senza riferimento alcuno allo stesso.

Inoltre, a parte l'apparente incompatibilità logica tra la sequenza dei frammenti di cui il Sorgente ha confermato in dibattimento la sicura percezione e l'architettura del periodo, quale complessivamente trascritto dagli odierni imputati, suscita serie perplessità, quanto ai riferimenti ulteriori al nomignolo di od alla città di Foggia, che i corrispondenti sostantivi possano essere stati colti dai prevenuti, benché adusi ad operazioni di intercettazione, in spezzoni di materiale captato da cui questo magistrato non ha saputo che percepire il sottostante rumore ambientale ed il consulente tecnico, soprattutto, pure indubbiamente avvalsosi di ben più specifiche cognizioni in materia e sofisticate apparecchiature di ascolto – tanto da essere stato in grado di rendere una conversazione, così come già evidenziato, nel resto ben più articolata di quella riportata dai militi -, non ha potuto decifrare.

Tanto più, in considerazione della specificità di detti riferimenti e del fatto che, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 789/02 r.g.n.r., se gli unici indizi di colpevolezza a carico del risultano essere stati rinvenuti dal Giudice per le indagini preliminari nella intercettazione ambientale in argomento (cfr., ancora, ordinanza di custodia cautelare dell'11.9.02), le indagini fino a quel momento svolte in tale procedimento, neppure dovevano aver condotto a lui mediante altra via, sì da magari poter inconsciamente condizionare gli operanti nell'ascolto del materiale registrato.

Mentre, ciononostante, il soggetto non doveva essere del tutto sconosciuto ai Carabinieri di Calitri se, nello stesso verbale di trascrizione, se ne ricollegano senza incertezze al nomignolo le generalità e se lo stesso , sentito come imputato in procedimento connesso all'udienza del 21.1.09, non solo ha affermato di conoscere il - dal quale, addirittura, si sarebbe sentito perseguitato, pure escludendo, però, di aver mai avuto motivi di contrasto personale con il sottufficiale – ma ha anche ammesso di avere fatto usa di eroina e di essere stato effettivamente solito recarsi a Foggia, per l'acquisto di metadone, proprio nel periodo del suo arresto.

Tali argomenti - i quali evidentemente sottendono al deliberato inserimento, nel verbale di trascrizione redatto nell'ambito del procedimento 789/02, di specifici riferimenti a soggetto, senz'altro già noto all'ufficio per ulteriori vicende, comunque legate al traffico di sostanze stupefacenti ma affatto rinvenibili nella conversazione intercettata – fondano non solo adeguatamente la prova in ordine alla compiuta integrazione, da parte degli odierni imputati, delle fattispecie oggettive di entrambi i contestati reati; ma bastano altresì a dimostrare, quanto meno in capo al , comandante di stazione e firmatario sia del verbale di trascrizione redatto che della conseguente informativa (cfr. *comunicazione di notizia di reato* recante prot. 280/3-1 del 27.8.02,

anch'essa acquisita all'udienza dell'1.3.06), la ricorrenza del corrispondente elemento psicologico, peraltro costituito dal mero dolo generico per entrambe le figure di illecito.

Sicché, rinvenuto il più grave dei reati in concorso in quello di *calunnia*, in astratto punito, nella sua forma semplice, con la pena più grave, tenuto conto dei criteri tutti di cui all'art. 133 cp ed in particolare della gravità del reato di cui sono state simulate le tracce oltre che del tipo di atto falsificato, tale da integrare senz'altro la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, secondo comma, cp, e della gravità stessa del fatto, reputate perciò le circostanze attenuanti generiche, pur riconosciute per via dell'incensuratezza del prevenuto, soltanto equivalenti all'ulteriore aggravante, in fatto contestata ed evidentemente anche ricorrente, di cui all'art. 368, secondo comma, cp, appare equa l'irrogazione allo stesso di una pena finale pari ad anni due e mesi dieci di reclusione (pena base, comminata in relazione al reato di *calunnia*, reputate le riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, anni due e mesi otto di reclusione; aumentata, appunto, per via del concorso con l'ulteriore reato, anch'esso aggravato, di falso, ad anni due e mesi dieci di reclusione).

All'esito sortito dal giudizio, segue l'ulteriore condanna del al pagamento delle spese processuali.

Diversamente, per ciò che riguarda invece la posizione del , sebbene lo stesso sia inequivocabilmente risultato, insieme al suo comandante, autore del verbale di intercettazione ambientale in contestazione e quindi dell'attestazione, in esso contenuta, secondo cui, come già inizialmente evidenziato, *le operazioni di ascolto sono state curate dal verbalizzanti*, il grado da lui rivestito, di Carabiniere Scelto, da solo per legge impossibilitato all'esecuzione di operazioni di intercettazione, la circostanza che si trovasse in servizio presso la Stazione di Calitri solo dal novembre 2001, a sette mesi trascorsi dalla

prima promozione intervenutane (cfr. foglio matricolare prodotto dalla Difesa in data 27.5.09), l'impiego nella conversazione intercettata di uno strettissimo dialetto locale, verosimilmente incomprensibile a persona nuova del posto, la quantità di intercettazioni e la complessità delle indagini svolte ma, soprattutto, il fatto che, nella informativa conseguitane, prima citata, proprio il non abbia fatto riferimento alcuno all'apporto dato a queste ultime dal subordinato, espressamente menzionando, invece, il solo maresciallo come soggetto che, insieme a lui, avrebbe curato le indagini stesse nonché la redazione della predetta informativa, sono tutti elementi a discarico che rendono tutt'altro che irragionevole il dubbio agitato dalla Difesa; secondo cui il Carabiniere possa essersi limitato soltanto alla materiale trascrizione, sotto dettatura, dei brani ascoltati direttamente dal maresciallo, senza neppur dubitare della versione riferitane dal superiore.

Laddove, invece, se quanto al delitto di falso lo stesso va escluso quando possa essere stato il frutto di leggerezza o negligenza dell'agente, la calunnia presupporrebbe comunque la consapevolezza di incolpare taluno di un reato.

A tale stregua, pertanto, il Carabiniere va assolto dai reati pure a lui contestati, quanto meno ai sensi dell'art. 530, secondo comma, cpp, con l'adozione della formula, appunto impiegata in dispositivo, *perché il fatto non costituisce reato.*

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e ss cpp, dichiara colpevole dei contestati reati e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti lo condanna alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 530 cpp, assolve dall'imputazione

formulata a suo carico, perché il fatto non costituisce reato.
Giorni novanta per motivi.

Sant'Angelo dei Lombardi, udienza del 17.6.09.

Il Giudice
Pierpaolo Calabrese